



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate

Proposta nr. 110 del 12/10/2012 -
Determinazione nr. 2262 del 12/10/2012

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – Consorzio N.I.P. - Autorizzazione allo scarico su suolo di acque meteoriche di dilavamento provenienti dall'impianto di distribuzione carburanti sito nella Zona Industriale di Erto & Casso, S.R. 251.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- il signor Bellagamba Marco, nato a Maniago (PN) il 09.09.1966 e residente in Maniago via Monte Jouf n. 2, in qualità di Legale Rappresentante del Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della provincia di Pordenone (N.I.P.), con sede legale in Maniago via Venezia, n. 18/D ha presentato istanza di autorizzazione allo scarico su suolo di acque meteoriche di dilavamento, datata 19.06.2012 ed assunta al prot n. 48341 del 19.06.2012;
- l'istanza stessa è stata successivamente completata con le integrazioni di data 08.08.2012 assunte al protocollo n. 62182 del 16.08.2012;

DATO ATTO che alla predetta istanza ed integrazioni sono allegati, fra l'altro, i seguenti elaborati sottoscritti dal titolare dello scarico:

- scheda di rilevamento di scarico, di data 06.08.2012;
 - n. 3 dichiarazioni, di data 08.08.2012;
- sottoscritti anche dal professionista abilitato:
- relazione tecnica descrittiva, aggiornata al 07.08.2012;
 - tav. n. 1 – Estratto C.T.R., P.R.G. e Corografia – Planimetria Catastale – Ortofoto, di data giugno 2012;
 - tav. n. 2 – Planimetria intervento – Sezione tipo, di data 07 08 2012;
- Relazione geologica, di data 27.05.2011;

VISTE la dichiarazione sostitutiva di certificazione, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, entrambe a firma del Legale Rappresentante del Consorzio N.I.P. e di data 19.06.2012;

RILEVATO dalla documentazione allegata all'istanza ed alle integrazioni che:
trattasi di impianto di distribuzione carburanti;
le acque che generano lo scarico derivano dal dilavamento meteorico del piazzale dell'insediamento dove avvengono le operazioni di rifornimento carburante sottopensilina, il transito automezzi e il carico

cisterne interrato situato al di là della strada;

le acque del piazzale di cui sopra, vengono raccolte per effetto della pendenza, dalle caditoie collocate nel piazzale stesso e da una canaletta grigliata posta in corrispondenza dell'accesso stradale ed inviate al sistema di trattamento in continuo, costituito da una vasca di sedimentazione (DSB) e una di disoleazione (DSL) con filtro a coalescenza, della potenzialità di trattamento pari a 30 l/s;

lo scarico finale avviene su suolo (pozzo perdente) in quanto la rete fognaria comunale non è presente e l'impianto di depurazione consortile a servizio della "fognatura nera" non è in funzione "...la zona ... si trova ad una distanza di circa 1200 ml. da un corpo idrico superficiale con presenza di acqua per più di 120 gg/anno...";

il pozzetto di campionamento dello scarico è posto immediatamente a valle del sistema di trattamento ed è identificato in Tav. 2 con la sigla P3 e la dicitura "pozzetto ispezione e campionamento";

RILEVATO CHE nell'area aziendale vi sono delle immissioni nell'ambiente di acque meteoriche di dilavamento derivanti da piazzali in cui non avvengono attività produttive, anche passive, che trasportano con sé elementi residuali, non oggetto della presente autorizzazione; inoltre, vi sono immissioni su suolo (pozzo perdente) di scarichi assimilati ai domestici provenienti dalla stazione di servizio;

VISTO l'art. 19 della L.R. 16/2008 che prevede nel caso specifico dello scarico di acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, venute in contatto con sostanze o materiali connessi con le attività esercitate nell'insediamento, che lo stesso venga autorizzato "fissando, se del caso e almeno per i parametri ritenuti più significativi dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, sentita al riguardo anche l'ARPA che esprime il proprio parere, i limiti previsti dalla normativa per gli scarichi

condizionata dalla corretta e costante manutenzione dello stesso;

RITENUTO lo scarico autorizzabili con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 270 del 29.11.06, dichiarata immediatamente eseguibile, che determina gli importi da versare alla Provincia per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione agli scarichi con decorrenza 01.01.07;

VISTA la ricevuta di versamento di € 100,00 di data 19.06.12 introitati al Cap. 3580.20 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006" – Istruttoria pratiche" giusta reversale n. 4757 del 10.08.12;

PRESO ATTO che le spese da sostenersi riguardano:

- € 75,02 per il parere tecnico-ambientale da corrispondersi all'ARPA FVG
- € 100,00 quale costo forfettario per istruttoria, verifiche, accertamenti, sopralluoghi da parte del personale della Provincia

e pertanto va effettuato, da parte della Società, conguaglio pari ad € 75,02 da introitare al Cap. 3580.10 Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006 (U 23650.60 e 23780)" – "Autorizzazioni" salvo eventuali conguagli per variazione tariffe applicate dall'ARPA;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte Terza, Sezione II, relativa a "Tutela delle acque dall'inquinamento" e successive modifiche;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002, L.R. 16/2002 e la L.R. 16/2008 inerenti le competenze autorizzative attribuite alle Province in materia di scarichi;

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto Provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale 16 del 01.06.2012, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia;

D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui al D.Lgs. 152/06, Parte Terza, Sezione II, come successivamente modificato, il Consorzio N.I.P., con sede legale in Comune di Maniago via Venezia, n. 18/D, è autorizzato, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, allo scarico su suolo di acque meteoriche di dilavamento provenienti dall'impianto di distribuzione carburanti sito nella Z.I. di Erto e Casso lungo la S.R.251, come descritto nelle premesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.
2. Lo scarico delle acque reflue può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) deve essere rispettato, allo scarico dal depuratore, il divieto assoluto di immissione su suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, come previsto dall'art. 103 c. 3 e per il parametro solventi organici aromatici totali il valore limite di tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06;
 - b) lo scarico, deve essere reso accessibile, nel pozzetto posto a valle dell'impianto di

depurazione, per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, con le modalità attualmente previste dal D.Lgs. 152/06 (paragrafo 1.2 dell'allegato 5 alla Parte Terza);

- c) vengano effettuati autocontrolli sui reflui, in uscita dal depuratore, con frequenza almeno annuale dalla data di esecutività della presente autorizzazione, sui parametri: idrocarburi totali e solventi organici aromatici totali;
- d) i rapporti di prova di cui sopra devono essere sottoscritti da professionista abilitato e messi a disposizione dell'Autorità di controllo presso la ditta;
- e) le apparecchiature ed i dispositivi per i trattamenti delle acque meteoriche di dilavamento devono essere mantenuti in buono stato di efficienza e manutenzione, garantendo fra l'altro la periodica asportazione dei fanghi ed oli che devono essere gestiti nel rispetto della normativa in materia;
- f) le acque meteoriche di dilavamento delle aree scoperte aziendali, confluenti in sbocchi non oggetto della presente autorizzazione, non devono immettere nell'ambiente materiali grossolani ed inquinanti derivanti da lavorazioni e/o stoccaggi di materiali.

- 3. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06, e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico.
- 4. E' fatto obbligo di allacciarsi alla rete fognaria comunale, nel rispetto del Regolamento di fognatura, non appena sarà realizzato siffatto servizio pubblico.
- 5. Qualora l'insediamento dovesse essere soggetto a diversa destinazione, ampliamento, ristrutturazione, da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge. Inoltre dovranno essere comunicate all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione le eventuali modifiche, in particolare quelle concernenti la titolarità della presente autorizzazione.
- 6. La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dalla data di esecutività del presente provvedimento. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
- 7. Qualora l'impianto rientri tra quelli soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, la Società dovrà presentare apposita istanza all'Ente competente.
- 8. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente prima dell'attivazione dello scarico.
- 9. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.
- 10. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:
 - di applicazione di nuove disposizioni;

- in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico;
 - si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
 - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.
11. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
12. Si evidenzia l'opportunità da parte del titolare dell'autorizzazione di:
- a) annotare in apposito quaderno, o con altra modalità, tutte le operazioni di manutenzione, di verifica e di controllo effettuate da personale interno ed esterno all'impianto di distribuzione carburanti sui dispositivi per la depurazione delle acque; la documentazione attestante interventi di assistenza tecnica da parte di ditte esterne potrà essere tenuta a disposizione dell'autorità di controllo presso l'insediamento;
 - b) predisporre, per il personale addetto all'impianto di depurazione, specifiche liste di controllo periodico delle apparecchiature e dei parametri di funzionamento;
 - c) prendere, anche mediante informazione e formazione al personale dipendente, misure operative per la protezione e prevenzione dei rischi inerenti sversamenti accidentali di sostanze inquinanti o situazioni di emergenza dovute ad eventi eccezionali o altre immissioni di reflui diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata e dotarsi del materiale a tal fine necessario (polveri e materiali oleoassorbenti,...);
 - d) dotare il sistema di collettamento e depurazione di dispositivi idonei all'intercettazione, prima dello scarico, del flusso inquinante di cui al precedente punto.
13. Di dare atto che eventuali conguagli per variazioni delle tariffe applicate dall'ARPA saranno comunicati qualora dovuti.
14. Il presente atto verrà trasmesso al titolare della presente autorizzazione, al Comune di Erto e Casso, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, li 12/10/2012

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni